
Come regolarizzare la dichiarazione Iva omessa

Data Articolo: 27 Marzo 2017

Autore Articolo: Rita Martin

Lo scorso 28 febbraio, con proroga per motivi tecnici al **3 marzo**, è scaduto il termine per la presentazione della **dichiarazione Iva 2017** in forma autonoma relativa all'anno d'imposta 2016. Cosa succede dal 4 marzo per la **regolarizzazione dell'inadempimento**? Vediamo assieme le possibilità ammesse.

Se la dichiarazione Iva non è stata presentata nei termini stabiliti (28 febbraio) sarà possibile inviare una **dichiarazione tardiva**, la cui presentazione può avvenire entro 90 giorni dal termine ultimo ammesso e cioè **entro il 28 maggio 2017**.

Per l'invio della dichiarazione Iva tardiva si applica la **sanzione fissa di euro 250,00** ridotta a 1/10 se non sono dovute imposte; nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste verranno applicati la sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.

Pertanto, in caso di tardiva dichiarazione (entro i 90 giorni):

- **se non sono dovute le imposte**, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00
- **se sono dovute le imposte**, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00, più la sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento:
 - entro 14 giorni dalla scadenza, dello 0,2% per ogni giorno di ritardo
 - entro 30 giorni dalla scadenza, dell'1,5%
 - entro 90 giorni dalla scadenza, dell'1,67%
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 3,75%
 - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 4,2857%

- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 5%.

La sanzione ridotta va versata con il **codice tributo 8911**.

Se la dichiarazione non è presentata entro i 90 giorni dalla sua scadenza ordinaria, essa è considerata **omessa**.

L'omessa presentazione della dichiarazione Iva comporta l'applicazione di:

- una **sanzione** dal 120 al 240% **dell'imposta dovuta**, per cui da 250 euro a 2.000 euro
- una sanzione da 250 a 1.000 euro **se non ci sono imposte dovute**.

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo, per cui **entro la scadenza della dichiarazione Iva 2018**, ovvero, dal 1° febbraio al 30 aprile, **si applica una sanzione amministrativa**:

- da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione Iva presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio, considerata omessa, è soggetta a sanzioni erogate direttamente da parte dell'Amministrazione Finanziaria; non è pertanto ammesso il ravvedimento operoso.

Rita Martin – Centro Studi CGN